

Statuti

Associazione Dance & Twirl Turrita

Approvato dall'assemblea dell'associazione
il 13.06.2026

A - Disposizioni generali

Articolo 1

Nome, sede

- 1 A norma dell'art. 60 e segg. del CC è costituita un'associazione denominata Associazione Dance e Twirl Turrìta (DTT) con sede a Bellinzona.

Articolo 2

Scopo

- 1 L'associazione Dance & Twirl Turrìta ha quale fine:
 - a) la promozione dello sport twirling, in particolare attraverso l'organizzazione di allenamenti, campi ed eventi, nonché la partecipazione a campionati e coppe;
 - b) lo sviluppo dello sport in generale a Bellinzona e nei suoi dintorni, nonché la promozione di rispetto e amicizia.

L'associazione non persegue scopi commerciali e non cerca di ottenere profitti.

Articolo 3

Affiliazione

- 1 L'associazione Dance & Twirl Turrìta può aderire ad altre federazioni, associazioni e organizzazioni, in particolare nel campo dello sport, per raggiungere il suo scopo.

L'associazione Dance & Twirl Turrìta è socio della Federazione svizzera di Twirling Baton (FSTB). Gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell'International Baton Twirling Federation (IBTF), della FSTB, dei suoi organi e commissioni competenti, sono vincolanti per l'associazione, i suoi soci, i/le suoi/sue atleti/-te e funzionari/-e.

- 2 L'associazione Dance & Twirl Turrìta è apolitica e aconfessionale.

Articolo 4

Anno sociale / esercizio finanziario

- 1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 5

Regolamento dell'associazione

- 1 I regolamenti dell'associazione sono un'integrazione vincolante dello statuto.
- 2 I regolamenti dell'associazione non possono entrare in conflitto con gli statuti.
- 3 Il comitato emana i regolamenti dell'associazione e può modificarli in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere comunicate a tutti i soci.
- 4 L'assemblea dei soci può, su mozione, richiedere di modificare i regolamenti dell'associazione.

Articolo 6

Etica

Informazioni generali

- 1 L'associazione Dance & Twirl Turrita si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, trasparente, rispettosa, leale e di successo. Si attiene a questi valori, rapportandosi alle altre persone in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. L'associazione Dance & Twirl Turrita riconosce l'attuale «Carta etica» dello sport svizzero e ne promuove l'attuazione e il rispetto dei relativi principi fra i suoi soci.

Statuto in materia di etica e statuto sul doping

- 2 L'associazione Dance & Twirl Turrita, i suoi soci e tutte le persone menzionate a pagina quattro («Campo di applicazione personale») dello statuto sul doping di Swiss Olympic («statuto sul doping») e all'articolo 1 capoverso 4 dello statuto in materia di etica dello sport svizzero («statuto in materia di etica») sono assoggettate allo statuto sul doping o allo statuto in materia di etica. L'associazione Dance & Twirl Turrita veglia affinché tutte le persone, che aderiscono o che rientrano nel club, riconoscano lo statuto sul doping e lo statuto in materia di etica e vi si attengano.

Swiss Sport Integrity, Tribunale sportivo svizzero

- 3 Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

Protezione della gioventù

4 L'associazione Dance & Twirl Turrita si impegna a proteggere la gioventù da tabacco e alcol,

ad esempio attraverso le seguenti misure:

- Nessun sostegno finanziario da parte di aziende produttrici di tabacco e alcolici.
- Nelle sale dell'associazione è vietato fumare.
- Agli eventi è vietato fumare.
- Le disposizioni di legge riguardanti i minori in materia di vendita di alcolici vengono rispettate di conseguenza.
- La vendita di alcolici è completamente vietata nell'ambito di eventi e gare con giovani partecipanti.

B - Adesione

Articolo 7

Adesione

Categorie di soci

- 1 L'associazione Dance & Twirl Turrita comprende le seguenti categorie di soci:

- soci giovani
- soci junior
- soci attivi
- soci onorari
- soci benefattori/-trici

Ogni persona fisica e giuridica che sostiene lo scopo dell'associazione può diventare socia.

Soci giovani

- 2 Questa categoria di soci comprende bambini/-e e giovani fino alla fine dell'anno solare in cui hanno compiuto i 14 anni. Non hanno diritto di voto, ma possono farsi rappresentare da una tutrice o da un tutore.

Soci junior

- 3 Questa categoria di soci comprende adolescenti e giovani adulti a partire dall'anno solare in cui compiono 15 anni fino alla fine dell'anno solare in cui ne compiono 18. Hanno diritto di voto, di elezione e possono ricoprire cariche.

Soci attivi

- 4 I soci attivi sono tutte le persone fisiche a partire dall'anno solare in cui compiono i 18 anni.

Soci onorari

- 5 I soci onorari sono persone fisiche che hanno reso servizi straordinari all'associazione Dance & Twirl Turrita. Godono di tutti i diritti e gli obblighi di un socio attivo, ma non pagano una quota associativa. Sono eletti dall'assemblea dell'associazione su mozione del comitato.

Soci benefattori/-trici

- 6 Soci benefattori/-trici sono persone fisiche e giuridiche che non partecipano attivamente alla vita dell'associazione. Pagano un contributo a sostegno e non hanno diritto di voto o di elezione.

Articolo 8

Adesione e uscita dall'associazione

Adesione

- 1 Le persone interessate possono aderire all'associazione in qualsiasi momento con l'approvazione del comitato. Per bambini/-e e giovani fino a 18 anni è necessario il consenso scritto di un genitore o di una rappresentanza legale.

La domanda può essere presentata in formato digitale.

*Cessazione, uscita
dall'associazione*

- 2 L'adesione termina con l'uscita, decesso o esclusione del socio. L'uscita dall'associazione è possibile in qualsiasi momento con una dichiarazione scritta al comitato. L'intera quota associativa per l'anno sociale in corso è dovuta e non sarà rimborsata. Ulteriori spese amministrative e di preparazione sportiva possono essere richieste se la situazione lo richiede.

Esclusione

- 3 I soci che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'associazione o che causano danni (anche reputazionali) a quest'ultima possono essere esclusi dal comitato. Il socio escluso può interporre ricorso alla decisione per iscritto entro 30 giorni e sottoporlo all'attenzione dell'assemblea dell'associazione. Quest'ultima decide definitivamente.

Articolo 9

Diritti e obblighi

Informazioni generali

- 1 I soci sono tenuti a salvaguardare gli interessi dell'associazione e a rispettare gli statuti, i regolamenti, le decisioni e le direttive degli organi.

Quote associative

- 2 I soci sono tenuti a pagare la quota associativa annuale. I soci onorari e i membri di comitato sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Partecipazione

- 3 I soci attivi, i soci junior e i soci giovani possono partecipare alle attività dell'associazione, come allenamenti, gare ed eventi.

Diritto di voto

- 4 Hanno diritto di voto tutti i soci attivi, tutte le volontarie e tutti i volontari presenti a un'assemblea dei soci, nonché i soci junior a partire dall'anno solare in cui compiono 16 anni.

Processo decisionale

- 5 Partecipazione al processo decisionale e all'organizzazione delle attività dell'associazione nell'ambito dei presenti statuti (con riserva del diritto di voto e di elezione).

Sanzioni

- 6 Il comitato disciplina le possibili sanzioni nei regolamenti dell'associazione, ad eccezione dell'esclusione, che è disciplinata dagli statuti.

C - Finanziamento e responsabilità

Articolo 10

Mezzi finanziari

Entrate

- 1 Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:
 - a) quote associative
 - b) proventi derivanti dall'organizzazione di eventi
 - c) sovvenzioni
 - d) donazioni e sussidi di ogni genere, compresa la sponsorizzazione

Quote associative

- 2 Le quote associative sono stabilite annualmente dall'assemblea dei soci. I soci attivi pagano un contributo più alto rispetto ai soci passivi. I soci onorari e i membri di comitato in carica sono esenti dall'obbligo di pagamento della quota.

Responsabilità

- 3 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci. È fatta salva la responsabilità dell'organo ai sensi dell'art. 55, comma 3 CC.

Assicurazione

- 4 L'associazione non è responsabile per gli incidenti, i danni alle cose e le richieste di responsabilità derivanti dai soci che svolgono le attività dell'associazione. I soci devono essere assicurati di conseguenza.

L'associazione dispone di un'assicurazione di responsabilità civile per coprire le richieste di risarcimento danni fondate sulle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile per danni a persone o cose.

D - Organi

Articolo 11 Organi dell'associazione

- 1 Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'assemblea dei soci
 - b) il comitato

i. Assemblea dei soci

Articolo 12 Assemblea dei soci ordinaria

- | | |
|---|---|
| <i>Informazioni generali</i> | 1 L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea dei soci.
L'assemblea dei soci ordinaria si tiene ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'anno sociale / esercizio finanziario. |
| <i>Via circolare / assemblea virtuale</i> | 2 In casi giustificati, le delibere e le elezioni possono essere approvate per via circolare (tramite lettera, e-mail o piattaforma di votazione elettronica) o virtualmente. |
| <i>Invito</i> | 3 I soci sono invitati per iscritto all'assemblea dei soci con almeno quattro settimane di anticipo, indicando le trattande e consegnando i documenti sulle delibere. Gli inviti via e-mail sono validi. |
| <i>Diritto a presentare mozioni</i> | 4 Tutti i soci con diritto di voto hanno diritto a presentare mozioni. |
| <i>Ordine del giorno</i> | 5 Le mozioni per ulteriori questioni da sottoporre all'assemblea dei soci devono essere presentate per iscritto al comitato non più tardi di sei settimane prima dell'assemblea dei soci. |
| <i>Direzione dell'assemblea generale</i> | 6 L'assemblea è presieduta dal/dalla presidente o, in sua assenza, dal/dalla presidente del giorno.
L'elezione del comitato è presieduta dal/dalla presidente del giorno. |
| <i>Compiti</i> | 7 L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti e competenze inalienabili: <ol style="list-style-type: none"> a) approvazione del verbale della precedente assemblea dei soci b) approvazione della relazione annuale del comitato c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale d) discarico del comitato direttivo e) elezione di un/una presidente del giorno dall'assemblea o dal comitato, nel caso in cui i membri di comitato non siano rieleggibili f) elezione del/della presidente, degli altri membri di comitato e del/della verificatore/-trice dei conti |

- a) determinazione delle quote associative
- b) approvazione del budget annuale
- c) deliberazione sul programma delle attività
- d) deliberazione sulle mozioni del comitato e dei soci
- e) modifica degli statuti
- f) decisione sulle richieste di ricorso dei soci esclusi
- g) deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e sull'utilizzo dei proventi della liquidazione

Verbale

- 8 È necessario redigere almeno un verbale delle decisioni prese.

Articolo 13

Assemblea dei soci straordinaria

Convocazione

- 1 Il comitato o 1/3 dei soci possono richiedere la convocazione di un'assemblea dei soci straordinaria in qualsiasi momento, indicandone lo scopo. L'assemblea deve avere luogo entro quattro settimane dalla ricezione della richiesta.

Articolo 14

Elezioni e votazioni

Quorum

- 1 Ogni assemblea dei soci regolarmente convocata ha il quorum indipendentemente dal numero di soci presenti.

Maggioranza

- 2 I soci approvano le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto preponderante è quello del/della presidente; nelle elezioni del/della presidente invece prevale il voto del/della presidente del giorno.

Maggioranza qualificata

- 3 Le modifiche agli statuti e le decisioni sullo scioglimento dell'associazione richiedono l'approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.

ii. Comitato dell'associazione

Articolo 15

Comitato dell'associazione

Composizione

- 1 Il comitato è composto da almeno cinque persone, fino a un massimo di sette.
- 2 Nel comitato dell'associazione deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere (30% valore proprio).

Periodo di carica

- 3 Rimane in carica 4 anni.
- 4 La rielezione è ammessa per un massimo di 4 volte. Un periodo di carica inferiore a due anni non viene preso in considerazione.
- 5 In ogni caso, il periodo di carica termina alla fine dell'anno sociale in cui il membro di comitato compie 70 anni.

Compiti e competenze

- 6 Il comitato ha i seguenti compiti e competenze:
 - a) gestisce le attività quotidiane e rappresenta l'associazione all'esterno
 - b) emette regolamenti
 - c) può istituire gruppi di lavoro (gruppi specializzati)
 - d) ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, può impiegare o incaricare persone dietro un compenso adeguato (in conformità al diritto del lavoro)
 - e) dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo

Dipartimento

- 7 I seguenti dipartimenti hanno una rappresentanza obbligatoria nel comitato:
 - presidenza
 - responsabile delle finanze
 Fatta eccezione per le funzioni di cui sopra, il comitato si costituisce da sé.

Riunioni

- 8 Il comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro di comitato può richiedere la convocazione di una riunione, indicandone i motivi.

Deliberazione

- 9 Se nessun membro di comitato richiede una consulenza verbale, le delibere possono essere approvate tramite via circolare (anche via e-mail).

Obbligo di diligenza

- 10 I membri di comitato svolgono i loro compiti con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.
Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

- | | |
|------------------------------|--|
| <i>Interessi vincolanti</i> | 11 Tutti i membri di comitato sono tenuti a dichiarare per iscritto gli interessi acquisiti o potenziali e ad aggiornare annualmente tali informazioni. |
| <i>Obbligo di esclusione</i> | <p>12 Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informarne il presidente o la presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.</p> <p>Se il conflitto di interessi riguarda il o la presidente, questi ne informerà il suo / la sua vice.</p> <p>Se il socio interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il socio in questione.</p> |
| <i>Accettazione di doni</i> | 13 I membri di comitato e i monitori / le monitorici non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico. |
| <i>Volontariato</i> | 14 Il comitato opera su base volontaria e non retribuita e ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo il regolamento dell'associazione. |

E - Disposizioni finali

Articolo 17 Diritto di firma

- 1 Il comitato designa nel regolamento dell'associazione le due persone aventi diritto di firma.

Articolo 18 Scioglimento dell'associazione

- 1 Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per decisione di un'assemblea dei soci ordinaria o straordinaria con una maggioranza di 2/3 dei soci presenti, se sono presenti almeno 2/3 dei soci totali.

Se meno di 2/3 di tutti i soci partecipano all'assemblea, una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. In questa assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con una maggioranza di 2/3 se sono presenti meno di 2/3 dei soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale va a un'organizzazione esente da imposte in Svizzera che persegue lo stesso scopo o uno scopo simile. È esclusa la distribuzione del patrimonio sociale tra i soci.

Articolo 19 Entrata in vigore

- 1 I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea dei soci del 13.06.2026 e sono entrati in vigore in questa data. Nome associativo e logo sono stati modificati il 26 giugno e il 16 luglio 2026.

Data, luogo: Bellinzona, il 13 giugno 2026

Presidente, Daniele De Vittori



Verbalista, Maria Rosa Di Marino

